
Allegato "A"

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata alla FIDAL

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' corrente in Paderno Dugnano, in Via Chopin 5, una "associazione sportiva", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica EUROATLETICA 2002", di seguito definita l'associazione.

Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell' atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. L'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro in occasione di manifestazioni sportive o ricreative.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei

diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta

conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Il tesseramento federale FIDAL verrà curato dall'Associazione sulla base delle vigenti normative della Federazione. I Soci, quando partecipano a manifestazioni sportive FIDAL, sono tenuti ad indossare la divisa sociale. I colori sociali sono il bianco, il nero e l'azzurro con la dicitura EUROATLETICA 2002.

3. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno sottoscrivere la domanda di ammissione su apposito modulo da presentare al consiglio direttivo, con cui dichiareranno di conformarsi al presente statuto, alle disposizioni normative e alle direttive in esso richiamate, e ai regolamenti interni dell'associazione e con cui comunicheranno, oltre ai loro dati anagrafici, la loro residenza, l'eventuale indirizzo di posta elettronica o fax. E' compito del socio aggiornare tali informazioni in modo da garantire i rapporti con l'associazione.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa per nessun motivo può essere trasferita a terzi, rivalutata o restituita.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza o sospensione dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. dimissione volontaria;

B. il mancato versamento della quota associativa annuale protrattosi per oltre sei mesi dalla sua scadenza;

C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

2. In merito al provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), il presidente del consiglio direttivo comunicherà al socio interessato il risultato della deliberazione del consiglio direttivo. Entro i 7 giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione, il socio soggetto alla radiazione potrà richiedere al presidente del consiglio direttivo la convocazione dell'assemblea

ordinaria. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio alla disamina degli addebiti e a confermare o ad annullare la radiazione. Il provvedimento di radiazione rimane comunque sospeso fino allo spirare del termine dei 7 giorni o, se richiesta, fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. Il socio radiato non può essere più ammesso.

4. Il Socio non in regola con il versamento della quota associativa e/o con la visita medico sportiva verrà sospeso dall'attività dell'associazione, e riammesso solo a seguito del pagamento e/o della presentazione del certificato medico idoneo.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta da un terzo dei componenti il consiglio direttivo o da almeno il venti per cento degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. I richiedenti determineranno gli argomenti all'ordine del giorno comunicandoli al presidente del consiglio direttivo. In tal caso la convocazione è atto

dovuto da parte del consiglio direttivo.

3. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo o da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. I richiedenti determineranno gli argomenti all'ordine del giorno comunicandoli al presidente consiglio direttivo. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, dal vice presidente o da un membro del consiglio direttivo appositamente delegato dal presidente, o, in ultima ipotesi, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea, eletta a maggioranza dai presenti aventi diritto di voto.

6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

8. Il soggetto designato a dirigere l'assemblea regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, o presso altro luogo adeguato alla divulgazione dello stesso, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali redatti e presentati dal consiglio direttivo, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2 o ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione, o presso altro luogo adeguato alla divulgazione dello stesso, e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione, e sugli argomenti che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 3.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. La seconda convocazione. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria ed ogni socio partecipante alla votazione potrà esercitare fino a tre preferenze.

2. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. In caso di disaccordo, saranno nominati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in occasione della loro elezione.

3. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

4. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza, e che non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Le candidature dovranno pervenire presso la sede dell'associazione almeno 24 ore prima dell'orario previsto per l'assemblea di nomina a mezzo posta elettronica, fax o consegna a mano.

5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità, il voto del presidente e, in mancanza di questi, del vicepresidente, è determinante.

7. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione consiliare utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo, attuando le deliberazioni dell'assemblea, cura il funzionamento tecnico ed organizzativo dell'Associazione ed ha pertanto la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno ai sensi dell'art. 10, comma 2, o a seguito di richiesta di cui all'art. 8, comma 2, o di cui all'art. 6, comma 2, e convocare l'assemblea straordinaria a seguito di richiesta di cui all'art. 8, comma 3;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo potrà affidare ai soci specifici incarichi amministrativi, organizzativi o di promozione dell'attività sportiva; tali attività verranno coordinate dal Presidente o dal Vice Presidente.

Articolo 17 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal consiglio direttivo.

Articolo 19 - Il segretario e il tesoriere

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo – 20 - Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01/01 e terminano il 31/12 di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;

- b) dai contributi di enti ed associazioni;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

L'associazione potrà altresì esercitare anche attività commerciali, pur in via meramente marginale e sussidiaria, senza fini di lucro, finalizzate all'autofinanziamento dell'attività associativa; in ogni caso dovranno essere osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il Presidente

Felice Delaini

Il Segretario

Maida Pambakian